

ReMida Famiglia e l'applicazione delle regole fiscali

Questa sezione del programma consente di determinare con esattezza l'incidenza fiscale dell'assegno al coniuge (o ex coniuge).

Quando viene pagato un assegno di mantenimento al coniuge (o un assegno divorzile all'ex coniuge), chi paga riceve una **detrazione fiscale** mentre chi riceve **paga l'imposta** sul reddito incrementato (ciascuno con la sua aliquota).

CALCOLO DELL'IRPEF

REDDITO (per scaglioni)		ALIQUOTA (per scaglioni)	IMPOSTA DOVUTA SUI REDDITI INTEREDI COMPRESI NEGLI SCAGLIONI	
fino a euro 15.000,00		23	23% sull'intero importo	
oltre euro 15.000,00	e fino a euro 28.000,00	27	3.450,00 + 27% parte eccedente	15.000,00
oltre euro 28.000,00	e fino a euro 55.000,00	38	6.960,00 + 38% parte eccedente	28.000,00
oltre euro 55.000,00	e fino a euro 75.000,00	41	17.220,00 + 41% parte eccedente	55.000,00
oltre euro 75.000,00		43	25.420,00 + 43% parte eccedente	75.000,00

ReMida **calcola le imposte** di chi **eroga l'assegno** con la deduzione dell'assegno dal reddito imponibile. Quindi **effettua un secondo calcolo** per determinare le imposte **come se non ci fosse** alcun pagamento di assegno. La **differenza** è il **beneficio fiscale** di chi paga. Vengono effettuati due distinti calcoli fiscali completi e ciò rappresenta il modo più accurato per calcolare il beneficio fiscale.

Poi ReMida fa una serie simile di calcoli **anche** per il coniuge che **riceve l'assegno** per determinare **l'aggravio**

fiscale extra collegato all'aumento del reddito per l'assegno. Quindi viene sottratto il costo delle imposte di chi riceve per ottenere, così, la reale quantificazione **dell'assegno netto**.

In sintesi le operazioni compiute da ReMida Famiglia:

- le **detrazione** dell'assegno di separazione o di divorzio **dall'imponibile** di chi lo eroga
- il calcolo della **aliquota** fiscale di chi lo eroga
- il calcolo del **risparmio** fiscale di chi lo riceve;
- **l'aggravio fiscale** di chi lo riceve;
- il calcolo dell'aggravio con **l'aliquota** del ricevente;
- l'eventuale applicabilità della **speciale detrazione** fiscale prevista dalla Legge finanziaria 2008 (legge 24-12-2007 n. 244) che , con apposita modifica all'art. 13 del TUIR, ha ridotto in parte l'onere fiscale sull'assegno di mantenimento del coniuge realizzando una “detrazione di imposta”.
- Il calcolo monetario dell'effettivo risparmio e aggravio fiscale;
- Il ricalcolo con una cifra supplementare che possa permettere il raggiungimento dell'assegno in misura **fiscalmente netta**

- Il ricalcolo delle nuove **incidenze fiscali**.

Va precisato che ReMida Famiglia non è un sistema specificamente destinato al calcolo degli oneri fiscali.

I calcoli fiscali eseguiti sono rigorosi e precisi, ma non costituiscono elemento per la determinazione delle imposte e nessuna responsabilità deriva all'Editore ed all'Autore della eventuale approssimazione delle somme indicate come fiscalmente dovute o detraibili.

In dettaglio ReMida, per verificare l'entità del risparmio fiscale per il coniuge che corrisponde l'assegno, svolge le seguenti operazioni:

- sulla base del **reddito imponibile** indicato dall'utente si determina sia l'entità della **imposta fiscale** sui redditi (quale persona fisica IRPEF) sia la relativa **aliquota massima** applicabile;
- dall'imponibile, come sopra determinato, viene **sottratto l'assegno** di mantenimento o divorzile dovuto al coniuge. Si ottiene il nuovo imponibile, depurato dall'assegno;
- si effettua quindi un nuovo e diverso conteggio di ricalcolo dell'IRPEF dovuta sulla base dell'imponibile ridotto;

- si determina in tal modo il **nuovo importo dell'imposta** dovuta ed, eventualmente, la nuova aliquota massima applicabile (infatti per effetti dell'assegno versato il reddito potrebbe essere sceso, con l'applicazione di una diversa aliquota).
- l'operazione successiva è quella di determinare il **differenziale** annuale tra **l'imposta che si sarebbe pagata** senza l'assegno al coniuge e **quella minore che si viene a pagare** con l'imponibile ridotto. Il differenziale costituisce il risparmio annuale d'imposta. Tale risparmio viene distribuito su 12 mesi e si ottiene il **risparmio fiscale mensile**.
- Tale importo mensile, costituendo **un risparmio** per il coniuge che eroga l'assegno, può essere preso a base di un ulteriore cifra aggiuntiva volta al riequilibrio effettivo dei redditi.

ReMida prevede la facoltà dell'utente di forzare un **calcolo integrativo** che attribuisca al coniuge che riceve l'assegno una ulteriore somma ricevere la somma stabilita come **valore netto** per riequilibrare le proporzioni tra i diversi redditi.

Va considerato che il risparmio fiscale del coniuge che eroga l'assegno **va coordinato con l'aggravio fiscale** del coniuge che lo **riceve**. Infatti, il coniuge che riceve

l'assegno (fatte salve le esenzioni fiscali – la c.d. “*no tax area*” – e la speciale esenzione dell'assegno coniugale previsto dalla normativa sulle detrazioni fiscali) è tenuto a versare le relative imposte sull'assegno corrisposto.

Re Mida calcola, in tempo reale, il risultato di tale **maggior aggravio fiscale**.

Non solo, ma **ridetermina**, immediatamente dopo, la **nuova incidenza fiscale** anche con riferimento all'importo dell'assegno maggiorato dalla eventuale cifra integrativa.

Selezionando la seconda scheda del modulo assegno per il coniuge compare la maschera **Calcolo dell'assegno per il coniuge con correttivo fiscale**

Calcolo dell'assegno per il coniuge		Calcolo dell'assegno per il coniuge con correttivo fiscale		Conferma e prosegui	
LUCA BIANCHI corrisponde l'assegno mensile Reddito PRIMA di erogare l'assegno: € 4.958,33 76,8%		Assegno base € 400,00 Applicare il correttivo fiscale? ☒ Sì ☐ No		ELENA ROSSI riceve l'assegno mensile Reddito PRIMA di ricevere l'assegno: € 1.500,00 23,2%	
Reddito DOPO aver erogato l'assegno: € 4.558,33 70,6% Risparmio fiscale: € 164,00 Effettivo netto CORRISPOSTO: € 236,00 Reddito disp. dopo aver erogato l'assegno: € 4.722,33 72,5%		Reddito DOPO aver ricevuto l'assegno: € 1.900,00 29,4% Aggravio fiscale: € -108,00 Effettivo netto RICEVUTO: € 292,00 Reddito disp. dopo aver ricevuto l'assegno: € 1.792,00 27,5%			
Calcolo del correttivo fiscale assegno base € 400,00 + correttivo fiscale € 137,16 = assegno corretto € 537,16 ✓		Spetta la speciale detrazione? ☐ Sì ☒ No			
Risparmio fiscale definitivo: € 216,58 Arrotondare (eventualmente): € 0,00		Aggravio fiscale definitivo: € -145,00			
Reddito disponibile finale: € 4.637,75 71,0%		Reddito disponibile finale: € 1.892,16 29,0%			

Come si è indicato sopra, l'assegno erogato al coniuge è soggetto a un **particolare regime fiscale**: per l'obbligato costituisce **onere deducibile** dal reddito imponibile e ottiene quindi un significativo **risparmio fiscale** (in pratica la quantità percentuale dell'assegno riferito alla

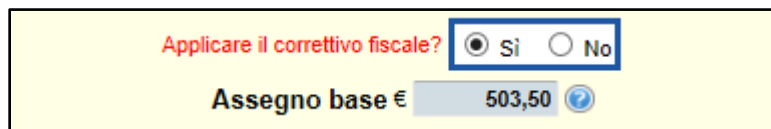
sua aliquota massima fiscale); per il beneficiario costituisce invece un reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, 1° comma, lettera i) del TUIR ed è soggetto a tassazione.

Da ciò consegue che l'assegno individuato sulla sola base delle percentuali di reddito non rappresenta l'importo concretamente erogato per nessuna delle due parti in quanto l'obbligato, attraverso il risparmio fiscale, non perde l'intera somma stabilita mentre il beneficiario, attraverso l'onere fiscale, non consegue l'intera somma stabilita.

Il sistema quindi propone **un correttivo** che ripristina la proporzione reddituale fissata in sede di determinazione dell'assegno, individuando la somma supplementare necessaria a eliminare gli effetti del regime fiscale.

Un **esempio** aiuta a chiarire il meccanismo

Attraverso la schermata precedente è stato individuato l'assegno “base” strutturato sulla percentuale dei rispettivi redditi, punto di partenza del modulo in esame



Applicare il correttivo fiscale? ☒ Sì ☐ No

Assegno base € 503,50

La quantificazione del risparmio fiscale (di chi eroga l'assegno).

Esaminiamo la parte di schermata relativa al coniuge che **corrisponde l'assegno mensile**

Reddito PRIMA di erogare l'assegno (aliq. fisc. 41%) € 5.125,00 77,4% LUCA BIANCHI corrisponde	Applicare il correttivo fiscale? ☒ Sì ☐ No Assegno base € 503,50	Reddito PRIMA di ricevere l'assegno (aliq. fisc. 27%) € 1.500,00 22,6% ELENA ROSSI riceve
Reddito DOPO erogazione assegno (aliq. fisc. 38%) € 4.621,50 69,8% Risparmio fiscale € 203,83 Effettivo netto CORRISPONTO € 299,67 Reddito disp. dopo erogazione assegno € 4.825,33 72,1%	Reddito DOPO ricezione assegno (aliq. fisc. 27%) € 2.003,50 30,2% Aggravio fiscale € -135,92 Effettivo netto RICEVUTO € 367,58 Reddito disp. dopo ricezione assegno € 1.887,58 27,9%	
Calcolo del correttivo fiscale assegno base € 503,50 + correttivo fiscale € 172,61 = assegno corretto € 676,11 Risparmio fiscale definitivo € 269,42 Assegno corretto arrotondato € 0,00 Aggravio fiscale definitivo € -182,58		

La regola applicata è quella per cui **sono deducibili** dal reddito di chi le eroga le somme corrisposte al coniuge, anche se residente all'estero, a seguito di separazione legale ed effettiva, o di scioglimento o di annullamento del matrimonio, o cessazione degli effetti civili del matrimonio, stabiliti da un provvedimento dell'Autorità giudiziaria (art. 10, comma 1, lettera c del TUIR).

Il coniuge che eroga l'assegno deduce tale importo dal reddito imponibile e ottiene quindi un risparmio fiscale (in pratica la quantità percentuale dell'assegno riferito alla sua aliquota massima fiscale).

Nell'esempio:

Reddito DOPO erogazione assegno (aliq. fisc. 38%)	€	4.621,50	69,8%
Risparmio fiscale	€	203,83	?
Effettivo netto CORRISPONTO	€	299,67	?
Reddito disp. dopo erogazione assegno	€	4.825,33	72,1%

il valore 203,83 è il risparmio fiscale ottenuto dall'obbligato per effetto dell'erogazione dell'assegno con riferimento alla sua aliquota fiscale (il programma tiene già conto dell'importo "supplementare" che aumenta l'importo monetario versato, ma aumenta anche il risparmio fiscale).

Il coniuge eroga quindi un importo solo nominalmente corrispondente all'assegno stabilito ma in concreto, tenendo conto del suo effettivo risparmio fiscale, versa una cifra inferiore.

Senza alcun aggravio il coniuge può, quindi, erogare una cifra supplementare che viene indicata come "correttivo fiscale" nel riquadro sottostante.

assegno base		correttivo fiscale		assegno corretto
€ 503,50	+	€ 172,61	=	€ 676,11 ✓

In pratica il coniuge obbligato dovrà versare una somma integrativa che equilibri sia il suo vantaggio fiscale sia l'aggravio fiscale subito dall'altro coniuge; sulla base del regime fiscale l'assegno "corretto", sebbene nominalmente superiore, corrisponderà in concreto all'importo stabilito. L'utente può arrotondare l'importo utilizzando l'apposita casella.

La quantificazione dell'aggravio fiscale (di chi riceve l'assegno).

Passiamo ad esaminare la parte di schermata relativa al coniuge che riceve l'assegno mensile

Reddito PRIMA di erogare l'assegno (aliqu. fisc. 41%) € 5.125,00 77,4% LUCA BIANCHI corrisponde	Applicare il correttivo fiscale? ☒ Sì ☐ No Assegno base € 503,50	Reddito PRIMA di ricevere l'assegno (aliqu. fisc. 27%) € 1.500,00 22,6% ELENA ROSSI riceve						
Reddito DOPO erogazione assegno (aliqu. fisc. 38%) € 4.621,50 69,8% Risparmio fiscale € 203,83 Effettivo netto CORRISPONTO € 299,67 Reddito disp. dopo erogazione assegno € 4.825,33 72,1%	Reddito DOPO ricezione assegno (aliqu. fisc. 27%) € 2.003,50 30,2% Aggravio fiscale € -135,92 Effettivo netto RICEVUTO € 367,58 Reddito disp. dopo ricezione assegno € 1.867,58 27,9%							
Calcolo del correttivo fiscale: <table border="1" style="display: inline-table; margin-left: 20px;"> <tr> <td>assegno base</td> <td>correttivo fiscale</td> <td>assegno corretto</td> </tr> <tr> <td>€ 503,50</td> <td>+ € 172,61</td> <td>= € 676,11</td> </tr> </table>			assegno base	correttivo fiscale	assegno corretto	€ 503,50	+ € 172,61	= € 676,11
assegno base	correttivo fiscale	assegno corretto						
€ 503,50	+ € 172,61	= € 676,11						
Risparmio fiscale definitivo € 269,42 Assegno corretto arrotondato € 0,00 Aggravio fiscale definitivo € -182,58								

La regola base fiscale è quella che gli assegni periodici corrisposti al coniuge (separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio) sono considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, 1° comma, lettera i) del TUIR. Conseguentemente l'assegno, se non ci fossero dei correttivi fiscali, porterebbe ad un onere fiscale corrispondente alla aliquota fiscale applicabile al coniuge a cui viene corrisposto l'assegno.

Il coniuge che riceve l'assegno nominale è quindi tenuto al pagamento delle imposte con un quantificabile aggravio fiscale che riduce in concreto, la somma ricevuta.

Nell'esempio:

Reddito DOPO ricezione assegno (aliqu. fisc. 27%)	€	2.003,50	30,2%
Aggravio fiscale	€	-135,92	 
Effettivo netto RICEVUTO	€	367,58	
Reddito disp. dopo ricezione assegno	€	1.867,58	27,9%

Il valore – 135,92 è l'aggravio fiscale ottenuto con riferimento alla aliquota fiscale del coniuge che riceve (il programma tiene già conto dell'importo “supplementare” che aumenta l'importo monetario ricevuto, ma aumenta anche l'aggravio fiscale).

La quantificazione della speciale detrazione fiscale

Tale importo può subire modifiche qualora il coniuge che riceve l'assegno dal coniuge goda di una specifica detrazione fiscale d'imposta che riduce l'imposta lorda e consente una riduzione dell'imposta Irpef effettivamente da pagare (è decrescente all'aumentare del reddito complessivo). Il sistema prevede di default che il coniuge ricevente rientri nei soggetti che non godono di questa speciale detrazione di imposta. Nel caso in cui il coniuge che riceve non sia lavoratore dipendente occorre selezionare SI nella seguente casella

Spetta la speciale detrazione? (per chi riceve)	☐ Si	☒ No	 
--	--------------------------	-------------------------------------	---

L'applicazione (facoltativa) di un assegno integrativo quale correttivo fiscale

Il coniuge che riceve l'assegno nominale, a causa delle imposte dovute, riceve in realtà un importo inferiore a quello stabilito

Il coniuge obbligato potrebbe quindi versare una somma integrativa che equilibri sia il suo vantaggio fiscale sia l'aggravio fiscale subito dall'altro coniuge.

La clausola, in cui il coniuge che eroga l'assegno si assume l'onere di tenere indenne il coniuge che riceve dal carico fiscale aggiuntivo, è stata ritenuta legittima da una decisione della Suprema Corte del 2005.

Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile

Sentenza del 3 maggio 2005, n. 9148

Data Udienza: 22/03/2005

Presidente Sezione: Paolini

Relatore: Di Nubila

Attore: Ministero dell'Economia e delle Finanze; Agenzia delle Entrate

Convenuto: Ri.It.

... 1. In sede di separazione personale dal coniuge, It. Ri. si obbligava a corrispondere una cifra fissa oltre al rimborso dell'IRPEF che la moglie sarebbe stata tenuta a pagare al Fisco. In sede di dichiarazione dei redditi relativa all'anno

1986, il It. Ri. detraeva sia la cifra fissa, sia il rimborso. Con iscrizione a ruolo ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973, l'Amministrazione Finanziaria recuperava a tassazione tale deduzione, che considerava indebita. Proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale il It. Ri. e detta Commissione lo accoglieva. Proponeva appello l'ufficio e la Commissione Tributaria Regionale di Napoli confermava la sentenza di primo grado, così motivando:

il rimborso dell'IRPEF pattuito dal contribuente costituisce parte integrante dell'assegno alimentare, che ha natura unitaria, come già ritenuto dalla Commissione Tributaria Provinciale;

esso ha la finalità di difendere detto assegno dall'"erosione fiscale" ed ha la stessa finalità e natura di questo;

l'assegno ha cadenza annuale e quindi risponde al requisito della periodicità, previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 597/72;

esso deve considerarsi onere detraibile al pari dell'assegno mensile cui accede.

Ha proposto ricorso per Cassazione l'Amministrazione Finanziaria

(omissis)

il ricorso per Cassazione dell'Amministrazione Finanziaria va disatteso. Sostiene l'Amministrazione Finanziaria, denunciando violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 e 19 del D.P.R. n. 597/73 che gli oneri deducibili ai fini IRPEF sono

fattispecie tassativamente previste e che il rimborso dell'IRPEF in favore del coniuge separato, fruitore dell'assegno di mantenimento, non rientra nella previsione dell' art. 10 del D.P.R. n. 917/1986. Esso costituisce solo un "risparmio di imposta", che ha ragion d'essere solo nei riguardi del soggetto che è debitore dell'imposta stessa, in sostanza, la cessione del credito di imposta ai fini IRPEF rappresenta qualcosa di diverso dall'assegno di mantenimento.

*7. Tale deduzione appare involgere un apprezzamento in fatto che è precluso a questa Corte di Cassazione. Invero, la Commissione Tributaria Regionale (e prima di essa la Commissione Tributaria Provinciale) ha ritenuto che il It. Ri. abbia pattuito con la moglie un assegno unitario, formato da una parte fissa e da una variabile pari all'importo dell'IRPEF. Tale assegno, ripetesì, è stato dichiarato unico dal giudice di merito con motivazione esauriente, congruamente e logicamente argomentata, talché si sottrae ad ogni censura da parte di questa Corte di legittimità. **In sostanza, la Commissione Tributaria Regionale ha ricostruito la volontà delle parti "come se" esse avessero pattuito una cifra globale tale che alla moglie sarebbe in ogni caso residuata una cifra netta mensile di lire tremilioni. La statuizione secondo la quale tale somma è integralmente deducibile non appare contestabile.***

Il programma ReMida consente agevolmente di determinare una cifra aggiuntiva per riequilibrare il carico fiscale del coniuge che riceve, calcolando indicando con esattezza le reali incidenze economiche di tale soluzione.

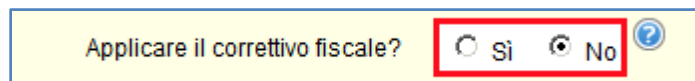
Il coniuge obbligato potrebbe, quindi, versare, senza aggravio sostanziale, una somma integrativa che riequilibri sia il suo vantaggio fiscale sia l'aggravio fiscale subito dall'altro coniuge.

L'assegno integrativo (che si somma a quello nominale) viene proposto dal ReMida, ma l'utente può liberamente scegliere un diverso importo.

Il programma va utilizzato così:

Il programma provvede all'effettuazione e alla visualizzazione dei calcoli del riequilibrio fiscale solo se la relativa scelta viene esplicitamente confermata dall'utente indicando SI o NO nella relativa casella.

Si può scegliere di rispondere SI o NO nella casella al centro in alto.

A screenshot of a software interface showing a yellow rectangular box. Inside the box, the text "Applicare il correttivo fiscale?" is on the left. To its right are two radio buttons. The first radio button is selected and is followed by the text "Si". The second radio button is not selected and is followed by the text "No". A red rectangular box highlights the "Si" option. To the right of the "No" option is a small blue circular icon with a white question mark.

Nel caso si risponda SI nel prosieguo del programma sarà utilizzato solo l'assegno fiscalmente "corretto" e la stampa finale darà dettagliata spiegazione della

sequenza delle spiegazioni e dei calcoli. Se invece si risponde NO non verrà applicato alcun correttivo fiscale e nei conteggi successivi sarà utilizzato solo l'assegno “nominale”.

L'assegno integrativo è proposto nella cifra indicata nel riquadro

Calcolo del correttivo fiscale	assegno base		proposto da ReMida		scelto da utente		assegno corretto	
	€ 182,75	+ correttivo fiscale	€ 78,58	⊗	€ 0,00	⊙	= € 261,33	✓

La cifra supplementare (finalizzata al riequilibrio) viene proposta dal sistema ReMida, ma l'utente può inserire una somma da lui preferita (che si sostituisce a quella proposta dal sistema).